

Publicato il 15/09/2022

N. 01640/2022 REG.PROV.CAU.

N. 04005/2022 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 4005 del 2022, proposto da Luisa Di Costanzo, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Volla, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per l'annullamento

- della nota via pec del 4 agosto 2022, mai comunicata alla ricorrente, con la quale il responsabile dell'U.T.C. del comune di Volla comunicava al tecnico incaricato dalla ricorrente che: “facendo riferimento alla pratica di permesso a costruire nr 54, presentata il 4/12/2021 e acquisita al protocollo Nr 34443 - vista la recente comunicazione di archiviazione della pratica di variante ai lavori in questione anche la presente pratica edilizia viene archiviata di ufficio”;

- della nota via pec dell'11 agosto 2022, mai comunicata alla ricorrente, con la quale il Responsabile dell'U.T.C. del comune di Volla comunicava al tecnico incaricato dalla ricorrente che: “facendo riferimento alla pratica S.C.I.A. Nr 139, presentata il 30/0//2022 e acquisita al protocollo Nr 22337 – si comunica che la procedura de quo non può essere esaminata allo stato attuale in quanto per l'immobile in questione si è avviata specifica procedura amministrativa ha già prodotto l'interruzione e/o l'archiviazione – all'uopo si specifica altresì che anche il competente Ufficio del Genio Civile di Napoli ha comunicato recentemente motivi ostativi al rilascio della prevista autorizzazione sismica per l'intervento de quo. Da tutto ciò quindi è considerato che l'immobile ricade in zona di rispetto cimiteriale, l'intera procedura in argomento viene sospesa in quanto questo ufficio sta effettuando tutti i dovuti approfondimenti necessari e finalizzati all'emissione dei conseguenziali atti amministrativi come per legge”;

- della nota via pec del 12 agosto 2022, mai comunicata alla ricorrente, inviata al tecnico incaricato dalla ricorrente con la quale si comunicava che: “facendo riferimento alla S.C.I.A. n. 139 del 30 luglio 2022 si comunica così come indicato nell'ultima comunicazione che la procedura de quo risulta sospesa in quanto l'immobile ricade in zona di rispetto cimiteriale ed è soggetto ad accurata valutazione da parte di questo ufficio. Inoltre si ravvisa sin da ora che i lavori sono iniziati senza

aver acquisito preventivamente la prevista autorizzazione sismica come per legge”;

- nonché di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso e comunque lesivo degli interessi della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto sussistente in termini di estrema gravità e urgenza il dedotto periculum in mora, tale da non consentire di attendere la decisione collegiale prevista per la prossima c.c. del 27 settembre 2022, in quanto laddove i provvedimenti impugnati non venissero cautelatamente sospesi, il ricorrente perderebbe i finanziamenti statali (Superbonus 110%) per la mancata realizzazione di almeno il 30 % delle opere da realizzare entro il 30 settembre 2022;

P.Q.M.

Accoglie la domanda di adozione di misure cautelari in sede monocratica e per l'effetto sospende l'efficacia dei provvedimenti impugnati.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 27 settembre 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli il giorno 14 settembre 2022.

Il Presidente
Paolo Corciulo

IL SEGRETARIO